

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **20 (venti)** - del mese di **luglio** alle ore **15:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2026 APPROVATO DA ATERSIR. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) PER L'ANNO 2026. CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

	F	C	A		F	C	A
MASSARI Marco	Si			DAVOLI Letizia	Si		
ANCESCHI Giovanni				MARZIANI Mattia	Si		
BARILLI Cecilia				MELIOLI Lorenzo			
BONI Francesca				PAGLIALONGA Cristian			
CARBOGNANI Luisa	Si			VINCI Gianluca			
CASELLA Antonio	Si			BASSI Claudio	Si		
CASTAGNETTI Fausto	Si			RINALDI Alessandro	Si		
CORRADI Davide	Si						
FERRARI Giuliano	Si						
GANASSI Nando	Si						
GHIDONI Riccardo	Si						
IORI Matteo	Si						
MACCHI Federico	Si						
MEDICI Nicolo'	Si						
MONTANARI Fabiana	Si						
PADERNI Sara	Si			----- Assessori -----	Presenti		
PEDRAZZOLI Claudio				DE FRANCO Lanfranco	No		
RUOZZI Cinzia	Si			BONDAVALLI Stefania	No		
MARTORANA Rosario	Si			BONVICINI Carlotta	Si		
MIGLIOLI Alessandro	Si			MAHMOUD Marwa	No		
BERTUCCI Gianni	Si			MIETTO Marco	No		
AGUZZOLI Fabrizio		Si		NEULICHEDL Roberto	Si		
DE LUCIA Dario		Si		PASINI Carlo	No		
MIGALE Carmine		Si		PRANDI Davide	Si		
TARQUINI Giovanni				RABITTI Annalisa			
ARAGONA Alessandro		Si					

Consiglieri **Presenti:** **25** Assessori presenti: **3**
Favorevoli: **17**
Contrari: **8**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **BEVILACQUA Dr. Alberto**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- la normativa impone di approvare il piano economico finanziario (PEF) in relazione ai costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani relativa al Comune di Reggio Emilia per l'anno in oggetto;
- la medesima normativa impone altresì di finanziare la copertura dei costi risultanti dal citato PEF con le entrate derivanti dall'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) o, in alternativa, della tariffa corrispettiva puntuale avente natura patrimoniale (TCP);
- nella determinazione dei costi e delle tariffe della TARI o della TCP si impone l'osservanza dell'integrale copertura di tutti i costi inerenti al servizio di gestione dei rifiuti (come si evince dal comma 654 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147) e del principio del chi inquina paga (come si evince dal comma 652 e 667 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147).

Considerato che:

- occorre richiamare la vigente normativa in merito all'approvazione dei PEF;
- in particolare l'art.1, comma 527 e ss. Legge 27 dicembre 2017 n.205, con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito all' ARERA le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- dunque la disciplina e l'approvazione definitiva del PEF compete dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
- la disciplina inerente il contenuto e l'approvazione del PEF per l'anno in oggetto sono regolate dall' ARERA con deliberazione 5 agosto 2025 397/2025/r/rif ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029".
- il comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- in ragione dell'art. 7 della sopra citata delibera dell' ARERA compete:
 - la predisposizione del PEF al gestore del servizio dei rifiuti;
 - la validazione del PEF all'Ente di governo dell'Ambito, istituito ai sensi del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011 n.148;
 - l'approvazione definitiva del PEF da parte di ARERA;
- ai sensi del comma 7.14 del citato art.7 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti...";
- pertanto il PEF validato dall'Ente di governo deve intendersi approvato e vincolante al fine della determinazione delle tariffe della TARI o della TCP;
- ai sensi dell'art. Art. 3-bis. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n.148 ad oggetto Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello

svolgimento dei servizi pubblici locali al comma 1 dispone: “1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;

- il medesimo art.3-bis al comma 1-bis dispone: “ Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”;
- in attuazione del citato art.3-bis, con art.4 della legge della Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 è stata istituita l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) attribuendo alla stessa la qualifica e le funzioni di Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale corrispondente con il territorio dell'intera regione;
- quindi, nell'ambito della regione Emilia Romagna, per quanto sopra esposto spetta al Comune l'approvazione delle tariffe relative alla TARI o alla TCP nonché la determinazione delle altre entrate da destinare al finanziamento della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- spetta invece ad ATERSIR, la validazione del PEF e l'invio all'ARERA per la definitiva approvazione;
- la delibera di ATERSIR di validazione del PEF è dunque vincolante per i Comuni nella determinazione delle tariffe della TARI o della TCP;
- dunque, allo scrivente Ente compete la sola presa d'atto del PEF, funzionale all'approvazione delle tariffe relative alla TCP in oggetto.

Considerato che:

- occorre richiamare la vigente normativa in materia di entrate a copertura dei costi del servizio risultanti dai PEF approvati;
- tali entrate sono costituite dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dalla tariffa corrispettiva puntuale avente natura patrimoniale (TCP);
- i commi da 639 a 705 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI) e la Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva puntuale (TCP);
- in merito all'applicazione della TCP in luogo della TARI, il comma 667 del citato art.1 dispone: “Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”;
- inoltre il comma 668 dispone: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il

comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- è stata data attuazione ai citati commi 667 e 668 con D.M. 20 aprile 2017 il quale ha regolato i Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- che in merito alla copertura dei costi del PEF con le entrate derivanti dalla TARI o, in alternativa, dalla TCP il comma 654 del citato art.1 dispone: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;
- che il comma 682 del citato art.1, che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI e della TCP;
- che il comma 691 del citato art.1, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. n.201/2011;
- che i successivi commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

Considerato che:

- occorre richiamare la vigente normativa in merito all'approvazione delle tariffe TARI e della TCP;
- spetta al Comune la regolazione e la determinazione delle tariffe della TARI e della TCP in ragione del combinato disposto dei commi 668, 679, 682 e 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- in generale al Comune compete il potere regolamentare e di determinazione delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali di propria competenza, come quelle di specie, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e dell'art.42 e 149 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- ai fini della determinazione delle tariffe relative alla TARI e alla TCP l'art. 1, comma 651, della citata legge n. 147/2013 dispone: Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D.P.R. 27/4/1999 n.158, avente ad oggetto il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, contiene la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe di riferimento, ovvero l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali relative alla TARI e alla TCP;
- tale disciplina di determinazione delle tariffe è stata confermata anche con riferimento alla determinazione delle entrate finalizzate a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2026-2027 dall' ARERA con deliberazione 5 agosto 2025 396/2025/r/rif approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione

rifiuti (ticser), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti;

- il citato metodo normalizzato prevede l'articolazione delle tariffe secondo i seguenti criteri e condizioni:
 - ripartizione tra componenti dei costi variabili e componenti dei costi fissi (art.3, comma 2, del citato DPR n.158/99);
 - ripartizione dei componenti dei costi tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) (art.4, comma 2, del citato DPR n.158/99)
 - ripartizione delle componenti dei costi variabili tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) (artt.5 e 6 del citato DPR n.158/99);
 - ripartizione delle componenti dei costi fissi tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) (artt.5 e 6 del citato DPR n.158/99);
 - conseguente quadripartizione tariffaria a copertura delle componenti dei costi: fissi imputabili alle UD; variabili imputabili alle UD; fissi imputabili alle UND; variabili imputabili alle UND.

Considerato che:

- occorre tener conto dei riflessi sulla determinazione dei PEF e delle tariffe in oggetto generati dalla vigente disciplina in materia di rifiuti;
- in particolare occorre tener conto del vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- occorre altresì tener conto della legge regionale dell'Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 ad oggetto "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- occorre richiamare anche la legge della Regione Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- la direttiva eurounitaria 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti che ha introdotto la definizione di rifiuti urbani vincolante per tutti gli Stati aderenti all'Unione;
- la direttiva eurounitaria 2018/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che ha introdotto importanti novità normative in materia di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116 con il quale sono state recepite le citate due direttive eurounitarie nell'ordinamento italiano, ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

Considerato che:

- occorre richiamare la vigente normativa in merito ad ulteriori entrate da riscuotere contestualmente alla TARI o TCP;
- l'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, ha introdotto il "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (TEFA) la cui applicazione è stata confermata dall'art.1 c. 666 della L. 147/2013;
- il suddetto articolo, come modificato dall'art. 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019 n. 157 fissa la misura del tributo provinciale dal 1° gennaio 2020 al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia, dal 1° giugno 2020 sono state modificate le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- la deliberazione dell' ARERA del 3 agosto 2023 386/2023/r/rif ad oggetto:

"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" HA introdotto e disciplinato le componenti perequative denominate UR1 (a copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati) e UR2 (destinata a finanziare le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi);

- la deliberazione dell'ARERA 29 luglio 2025 355/2025/r/rif disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al TICO.

Considerato che:

- occorre tener conto delle disposizioni regolamentari e degli atti assunti dal Comune di Reggio Emilia rilevanti nella materia in oggetto;
- in particolare con la delibera del Consiglio Comunale n. 256 del 20/12/2021 è stato disciplinato "Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani: passaggio dal vigente regime di tassa sui rifiuti (TARI) al regime di Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva. Atto di indirizzo e approvazione dello schema di convenzione con IREN Ambiente SpA per la gestione della tariffa, ai sensi dell'art. 1, comma 668, legge 147/2013";
- con la delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28/04/2022 è stata disciplinata l'"Approvazione del primo regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) del comune di Reggio Emilia";
- detto regolamento è stato successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 26/04/2023
- detto regolamento è stato successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n.80 del 31/03/2025;
- detto regolamento è stato successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n.156 del 06/07/2026;
- con la delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 28/04/2022 è stata disciplinata l'"Approvazione della prima applicazione delle tariffe rifiuti aventi natura corrispettiva (TCP) sulla base del piano economico finanziario anni 2022-2025 predisposto da ATERSIR secondo il metodo tariffario arera vigente (MTR-2). provvedimenti conseguenti".

Considerato che:

- occorre richiamare la vigente disciplina comunale in merito alla gestione del servizio rifiuti e della tariffa corrispettiva puntuale;
- IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n. 22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;
- nel Comune di Reggio Emilia per l'anno in oggetto si applica la TCP;
- la Tariffa rifiuti corrispettiva è per legge applicata e riscossa dal citato soggetto gestore e quindi non rientrando nell'ambito del bilancio comunale;
- la TCP assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero;
- è estesa anche alla TCP la citata disciplina relativa alla definizione delle

componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria secondo i criteri individuati dal DPR n.158/1999, tenendo conto del Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), come modificato dalla deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- in particolare la Tariffa puntuale, distintamente per utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) è composta da:
 - quota fissa, calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie per UD e UND;
 - quota variabile base, calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999.
 - riduzione parte variabile della tariffa: riduzione percentuale della parte variabile base della tariffa a fronte misurazione puntuale così come previsto dall'art 9 comma 5 lett. a) del Regolamento (tale riduzione viene definita in relazione alla quota corrispondente al costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani residui);
 - quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato; la predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino.
- A partire dall'anno 2023 nell'Allegato tariffario e in fattura, ai fini di semplificare e renderne maggiormente comprensibile la lettura, il Gestore indicherà la quota variabile non misurata composta dalla somma della quota variabile base e della riduzione della parte variabile della tariffa di cui all'art 9 comma 5 lett. a) del Regolamento.

Considerato che:

- in merito alla approvazione-validazione del PEF rifiuti in oggetto;
- nel territorio in cui opera il Comune di Reggio Emilia è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti);
- il Consiglio d'Ambito ATERSIR con delibera CAMB/2026/34 del 25/06/2026 ha predisposto e validato l'aggiornamento dei PEF del Comune di Reggio Emilia per il periodo 2026-2029;
- Fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA è vincolante il PEF validato da ATERSIR ai fini della determinazione delle tariffe della TCP;
- gli importi del totale e della quota parte variabile e di quella fissa del PEF per l'anno in oggetto sono riportate nella tabella riepilogativa che segue;
- Il Comune di Reggio Emilia, sulla base dei citati PEF deliberati da ATERSIR, deve procedere alla determinazione e approvazione delle Tariffe relative alla Tariffa rifiuti corrispettiva puntuale per l'anno in oggetto.

Considerato che:

- al fine della determinazione delle tariffe TCP occorre tenere in considerazione le circostanze di seguito riportate che incidono sull'aumento o sulla riduzione dei costi da coprire con le entrate ordinarie derivanti dall'applicazione della tariffa nell'anno in oggetto;
- in primo luogo sulla base del PEF validato da ATERSIR risulta un incremento dei costi nell'anno in oggetto del 4,989 % rispetto al PEF del 2025;

- a tale costo occorre aggiungere il costo delle riduzioni tecniche previste dal proprio regolamento TCP (da art.13 a art.33) a favore delle UND e delle UD in attuazione del principio chi inquina paga, volte a valorizzare la gerarchia nella gestione dei rifiuti, o a tener conto della detassazione in relazione alla quali-quantità di rifiuti speciali prodotti dalle UND (di seguito “sconti da regolamento”);
- occorre altresì aggiungere, i costi relativi ad attività svolte dal gestore per conto del Comune di Reggio Emilia esterne al perimetro del servizio di gestione dei rifiuti, ammessi da ATERSIR;
- infine occorre sottrarre dal PEF la quota-parte di costo imputabile alle superfici comunali di seguito riportata che il Comune provvederà a pagare trovando copertura nel bilancio e nel PEG per l’anno in oggetto (CAP. n. 9539).

Considerato che:

- occorre tener conto degli importi delle entrate da portare in detrazione a copertura dei costi del PEF richiamati sotto e specificati nelle tabelle che seguono ai sensi del comma 1.4 dell’art.1 della Determinazione di ARERA 27 maggio 2020 n.02/DRIF/2020 che ammette l’utilizzo (in detrazione dei costi) di diverse entrate;
- ATERSIR ha altresì specificato che il Comune può variare o aggiornare le entrate da porre in detrazione di cui al comma 1.4 dell’art.1 della citata determina ARERA n. 2/DRIF/2020 nonché il totale dei costi esterni al Ciclo integrato rifiuti (cd Costi extra-perimetro) in base a quanto concordato tra ATERSIR-GESTORE – Comune;
- in particolare, con delibera del Consiglio d’ambito DI ATERSIR CAMB/2026/32 del 25/06/2026 è stato riconosciuto in attuazione della LR della Regione Emilia Romagna 2015 n.16 un contributo a favore del Comune di Reggio Emilia previsto a favore degli Enti virtuosi e supervirtuosi in materia di gestione dei rifiuti urbani pari all’importo di riportato nella tabella che segue; importo che non transita nel bilancio comunale in quanto direttamente corrisposto da ATERSIR al gestore IREN;
- risulta altresì riconosciuto annualmente al Comune di Reggio Emilia un contributo per la lotta contro l’Arbovirosi che va a finanziare parte delle spese extra perimetro pari all’importo stimato di seguito specificato nella tabella che segue e che è già previsto a Bilancio e nel PEG per l’anno in oggetto in entrata e come contributo al Gestore in uscita;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIUR) riconosce annualmente un contributo a copertura della tariffa rifiuti dovuta per le scuole statali, con decreto che solitamente è approvato tra fine ottobre e dicembre dell’anno di riferimento;
- contributo che è risultato costante nel suo ammontare negli ultimi anni e che viene quindi stimato anche per l’anno in oggetto pari all’importo riportato nella tabella che segue (Capitolo di entrata E.3918/0 -”rimborso ministeriale per smaltimento rifiuti scuole statali -d.l.248/07 l.31/08”);
- risulta ancora l’avanzo relativo all’attività di recupero dell’evasione TARI, riportato nella tabella, come da contabilità comunale;
- in particolare con delibera di Consiglio Comunale del 27/04/2026 ID n.98 di approvazione del Consuntivo 2025 dove emerge nel risultato di amministrazione quote vincolate un avanzo vincolato TARI al 31/12/2025, imputato a copertura dei costi del PEF, per un importo pari a quello riportato nella tabella che segue;
- si intende utilizzare gli importi meglio specificati nella tabella che segue con riferimento alle citate voci di entrata al fine della riduzione dei costi del pef da finanziare con le entrate derivanti dal piano tariffario approvato con il presente atto.

Considerato che:

- sulla base dei sopra riportati atti, informazioni e operazioni, nonché dei dati risultanti dal PEF comunicati da ATERSIR, nonché ancora dei dati e delle informazioni risultanti dalle banche dati dello stesso, compresa quella relativa alla TCP, il gestore IREN ha elaborato e comunicato i calcoli riguardanti:

- i costi del PEF da finanziare con le tariffe TCP;
- la ripartizione tra costi variabili e costi fissi del PEF in termini monetari e percentuali coerentemente con quanto risulta dal PEF deliberato da ATERSIR;
- la ripartizione dei costi imputabili alle utenze domestiche e utenze non domestiche in termini monetari e percentuali;
- la ripartizione dei costi fissi e variabili imputabili alle utenze domestiche;
- la ripartizione dei costi fissi e variabili imputabili alle utenze non domestiche;
- le entrate previste a titolo di TCP ordinaria per l'anno in oggetto in termini monetari e percentuali: totali; parte fissa UD; parte variabile UD; parte fissa UND; parte variabile UND;
- il quadro tariffario contenente le categorie tariffarie, i relativi coefficienti KA, KB, KC e KD e le relative tariffe;
- al riguardo il predetto Gestore ha inviato al proprio Servizio Entrate a mezzo mail apposito foglio elettronico di calcolo contenente le citate elaborazioni;
- quanto comunicato dal gestore IREN risulta riportato anche negli allegati del presente atto;
- sulla base di tali elaborazioni risulta assicurata la copertura dei costi risultanti dal PEF validato da ATERSIR per l'anno in oggetto.

Considerato che:

- il costo da coprire con le entrate derivanti dall'applicazione ordinaria della TCP per l'anno in oggetto è quello risultante dalla sommatoria dei costi del PEF e degli altri costi sopra esposti al netto delle citate entrate portate in detrazione;
- la suddivisione tra Utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND), è elaborata sulla base delle informazioni e dei dati in possesso e trasmessi dal gestore Iren Ambiente SpA relativi ai volumi dei contenitori utilizzati per la raccolta puntuale dell'indifferenziato, nel rispetto quindi di criteri razionali fissati dall'art 4 DPR n. 158/1999;
- con il presente atto si procede a determinare, così come previsto dall'art. 9 comma 5 del regolamento Tariffa rifiuti corrispettiva, sulla base di un'analisi dei costi e delle vuotature effettuata dal gestore Iren Ambiente SpA, il tariffario per le vuotature e la percentuale di riduzione della quota variabile pari al 24,5% riportati nell'Allegato al presente atto di seguito riportato;
- con il presente atto si procede a determinare puntualmente così come previsto dall'art. 6 del regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva, approvato in data odierna, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al DPR n.158/99 delle categorie individuate nell'Allegato 1 al regolamento, riportati nell'Allegato al presente atto di seguito riportato, nel rispetto del quadro dei coefficienti fissati dal cosiddetto Metodo Normalizzato di determinazione delle tariffe (di cui all'All. 1 al DPR 158/1999), come previsto da normativa vigente (art. 1 comma 652 L. 147/2013) di proroga della deroga ai coefficienti ministeriali, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50%;
- con il presente atto, sulla base della quadri ripartizione del PEF, delle categorie individuate nel Regolamento, della revisione dell'individuazione della stima delle superfici imponibili e dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd definiti, si procede a determinare il quadro tariffario e quindi le Tariffe della TCP per l'anno in oggetto riportati nell'Allegato al presente atto di seguito riportato;
- che il predetto Allegato contiene quindi il dettaglio:
 - delle categorie tariffarie;
 - dei coefficienti puntuali Ka, Kb, Kc e Kd di ciascuna categoria tariffaria;
 - delle tariffe per l'anno in oggetto delle utenze domestiche (UD)
 - delle tariffe per l'anno in oggetto delle utenze non domestiche (UND)

- della riduzione percentuale (sconto) della quota variabile, a fronte della misurazione puntuale, del tariffario vuotature puntuale, del numero delle vuotature minime addebitate, del rimborso forfettario per mancata restituzione dei contenitori e degli altri elementi previsti dal Regolamento TCP.

Considerato che:

- occorre richiamare le agevolazioni previste dal regolamento comunale coperte con risorse a carico del bilancio comunale ai sensi del comma 660 dell'art.1 della legge n.147/2013;
in particolare in riduzione della tariffa dovuta dalle utenze sono confermate per l'anno in oggetto l'agevolazione prevista a favore delle Utenze Non Domestiche ai sensi dell'art 36 del Regolamento TCP (APS e ODV), stimate in circa 40.000,00 euro, finanziate con risorse che trovano copertura nel Bilancio Comunale e nel PEG dell'anno in oggetto (cap.9537/2);
- l'agevolazione sociale prevista a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate a livello statale e a livello comunale;
- a livello nazionale è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 con il quale è stato approvato il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;
- con tale DPCM, è previsto il riconoscimento della riduzione del 25% della tassa rifiuti o della tariffa corrispettiva rifiuti a favore dei contribuenti/utenti economicamente svantaggiati; l'accesso al bonus sociale statale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.796 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- l'ARERA con deliberazione 29 luglio 2025 355/2025/r/rif ha approvato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al TICO;
- con tale delibera è stata delineato il procedimento di finanziamento e di riconoscimento del bonus sociale in oggetto;
- a livello comunale, ai sensi dell'art 35 del citato Regolamento comunale TCP, è prevista un'agevolazione con il riconoscimento di un bonus sociale comunale ad integrazione di quello statale, a favore delle utenze domestiche entro un limite massimo di spesa stimato di 350.000,00 euro, finanziata con risorse che trovano copertura nel Bilancio Comunale e nel PEG per l'anno in oggetto (cap.9536/1);
- in particolare, la disciplina del citato articolo 35 è stato di recente riformulata con la citata delibera del consiglio comunale del 2026 che ha da ultimo modificato il regolamento della TCP alla quale si rinvia per il dettaglio.

Considerato che:

- il PEF e la manovra finanziaria e tariffaria TCP per l'anno in oggetto sono riportati in dettaglio nelle tabelle seguenti:

Tab.1 – PEF e Manovra finanziaria				anno	2026
2026	PIANO FINANZIARIO REGGIO EMILIA				
	PARTE FISSA (€/anno)	PARTE VARIABILE (€/anno)	TOTALE 2026 (€/anno)	TOTALE ANNO 2025	DELTA 2026-2025
PEF ARERA	17.858.735,38	24.348.578,34	42.207.313,72	40.276.075,88	1.931.237,84
ATTIVITA' ESTERNE AL CICLO INTEGRATO RU			1.649.644,03	1.603.067,54	46.576,49
SCONTI DA REGOLAMENTO			1.045.441,69	930.000,00	115.441,69
IMMOBILI COMUNALI			(320.000,00)	(320.000,00)	-00
Fondo D'ambito ATERSIR (A)			(566.221,24)	(527.259,06)	(38.962,18)
Contributo Lotta Arboviroso (B)			(67.000,00)	(50.000,00)	(17.000,00)
Contributo MIUR (C)			(209.000,00)	(204.000,00)	(5.000,00)
Recupero evasione comprensivo dell'avanzo vincolato tari (D)			(550.000,00)	(570.000,00)	20.000,00
Detrazioni di cui al comma 4.5 (A+B+C+D)			(1.392.221,24)	(1.351.259,06)	(40.962,18)
TOTALE PEF	18.897.959,47	24.292.218,73	43.190.178,20	41.137.884,36	2.052.293,84
Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE	43,76%	56,24%	100%	100%	0%
UTENZE DOMESTICHE	9.770.245,05	12.559.077,08	22.329.322,13	19.560.855,78	2.768.466,35
% su totale di colonna	51,70%	51,70%	51,70%	51,70%	0,00%
UTENZE NON DOMESTICHE	9.127.714,42	11.733.141,65	20.860.856,07	18.274.455,21	2.586.400,86
% su totale di colonna	48,30%	48,30%	48,30%	48,30%	0,00%
check	-00	-00	-00	-00	-00

Tab.2 – Ripartizione e variazione costi da finanziare con TCP				anno 2026		
			Piano finanziario 2026 (Euro)	Piano finanziario 2025 (Euro)	Variazione PF 2025/2026 %	Variazionetari ffe 2025/2026%
PREVISIONE ENTRATA	18.897.959,47	24.292.218,73	43.190.178,20	41.137.884,36	4,989%	2.052.293,84

UTENZE DOMESTICHE	9.770.245,05	12.559.077,08	22.329.322,13	21.268.286,21	1.061.035,91	su tariffe medie
% su totale di colonna	51,7%	51,7%	51,70%	51,70%	4,989%	5,15%
% su totale utenze domestiche	43,8%	56,2%	100,0%	100,0%		

UTENZE NON DOMESTICHE	9.127.714,42	11.733.141,65	20.860.856,07	19.869.598,15	991.257,92	su tariffe medie
% su totale di colonna	48,3%	48,3%	48,30%	48,30%	4,989%	6,09%
% su totale utenze non domestiche	43,8%	56,2%	100,0%	100,0%		

Tab.3 - Agevolazioni TCP finanziate con bilancio				anno 2026		
voce				stanziato	variazione	stanziamento assestato
Agevolazioni sociali per Utenze Domestiche art 35 del Regolamento				€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
Agevolazioni per Utenze Non Domestiche art 36 del Regolamento				€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	totali			€ 390.000,00	€ 0,00	€ 390.000,00

Considerato che:

- occorre altresì tener conto degli atti adottati relativi al bilancio e alla programmazione del Comune per l'anno in oggetto;
- in particolare con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati

- il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di Consiglio Comunale del 27/04/2026 ID n.98 è stato approvato il Consuntivo 2025.

Considerato che:

- occorre apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per l'annualità in oggetto, al fine della manovra sopra riportata a mitigazione del costo del PEF da coprire con le entrate derivanti dall'applicazione della TCP dell'anno in oggetto;
- al riguardo l'art. 175 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 N.267 recita: "il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento; le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30/11 di ciascun anno";
- in particolare occorre apportare le seguenti variazioni di bilancio:
- previsione dell'applicazione della quota parte di avanzo vincolato TARI, decisa in questa sede, in entrata e in uscita corrispondenti stanziamenti quali contribuzioni al gestore per riduzione valori alla base di determinazione delle tariffe;
- variazione dello stanziamento previsto per la voce di entrata per l'attività di accertamento della TARI per omessa o infedele dichiarazione
- variazione dello stanziamento previsto per la voce in entrata relativa alle sanzioni per l'attività di accertamento TARI;
- variazione dello stanziamento in uscita delle voci di costo relative all'attività di recupero e per gli sgravi e rimborsi relativamente alla TARI;
- variazione in aumento dello stanziamento previsto per la voce di entrata e in uscita relativamente al contributo del MIUR per le scuole statali.

Considerato che:

- le variazioni da apportare al bilancio in questa sede sono in dettaglio riportate nella tabella che segue:

Tab.4 - Variazioni al bilancio di previsione 2026-2028				anno	2026	
E/U	cap+art. n.	voce		stanziato	variazione	stanziamento assestato
E	45992	TARI avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente (altri vincoli)		€ 0,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
E	1220/2	Riscossioni accertamenti tares/tari per omessa o infedele dichiarazione		€ 45.000,00	-€ 15.000,00	€ 30.000,00

		(non bollettato) al netto delle spese TARI				
E	1220/3	Riscossioni accertamenti tares/tari per omessa o infedele dichiarazione (non bollettato) al netto delle spese SANZIONI		€ 20.000,00	€ 75.000,00	€ 95.000,00
E	3918/0	rimborso ministeriale per smaltimento rifiuti scuole statali (d.l.248/07 l.31/08)		€ 156.000,00	€ 53.000,00	€ 209.000,00
E	5713	contributo lotta arboviroosi		€ 67.000,00	€ 0,00	€ 67.000,00
E	totali			€ 288.000,00	€ 663.000,00	€ 951.000,00
U	9538/50	contribuzione al gestore tcp per riduzione tariffe-applicazione avanzo accantonato		€ 0,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
U	9500/6	spese per aggio e compenso servizio di supporto recupero evasione tares/tari - appalto intercent		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
U	9500/10	aggi per servizio di supporto riscossione coattiva tares-tari		€ 25.000,00	€ 45.000,00	€ 70.000,00
U	39680/1	sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili da gestione tari		€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 35.000,00
U	9538/0	contribuzione al gestore tcp per riduzione tariffe		€ 166.000,00	€ 43.000,00	€ 209.000,00
U	9538/1	contribuzione al gestore tcp per riduzione tariffe relativi a costi		€ 67.000,00	€ 0,00	€ 67.000,00

		extraperimetro per servizi ddd finanziato da contributo finalizzato lotta arboviroosi ==vegg cap. entrata 5713 ==				
U	totali			€ 288.000,00	€ 663.000,00	€ 951.000,00

Considerato che:

conseguentemente alla manovra sopra esposta in questa sede si procede all'approvazione dei coefficienti K e delle tariffe contenuti nell'Allegato del presente atto di seguito meglio individuato per l'applicazione della TCP per l'anno in oggetto al fine di ottenere le necessarie entrate destinate a finanziare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per il Comune di Reggio Emilia per l'anno in oggetto;

- dette tariffe e il relativo gettito sono stati elaborati e comunicati dal Gestore IREN AMBIENTE Spa come sopra esposto;
- stando quindi a quanto comunicato dal gestore l'applicazione delle tariffe approvate in questa sede tenuto conto dei contribuenti e delle basi imponibili e degli altri elementi incidenti attuali, generano un gettito previsto pari alla quota parte dei costi da coprire con l'applicazione della TCP ordinaria per l'anno in oggetto.

Considerato che:

- si intende prendere atto del citato PEF approvato e validato da ATERSIR e riportato **nell'Allegato A** al presente atto;
- si intende determinare come nel dettaglio contenuto **nell'Allegato B** al presente atto:
 - i **coefficienti** Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR n.158/99;
 - il **quadro tariffario** e quindi le **tariffe** per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva Puntuale (TCP) per l'anno in oggetto a copertura dei costi risultanti dal PEF validato da Atersir;
 - il tariffario per le **vuotature** e la percentuale di riduzione della quota variabile pari **al 24,5%**;
- si intende determinare le **variazioni** sopra descritte **al Bilancio di Previsione 2026-2028** per l'annualità in oggetto nei termini riportati, distintamente per competenza e per cassa, nell'**Allegato C** al presente atto;
- tutti i citati allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato che:

- occorre richiamare la vigente normativa in merito ai termini previsti per l'approvazione dei PEF e delle tariffe;
- in particolare il vigente comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, dispone: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- che l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il termine di approvazione del bilancio era stato prorogato al 28 febbraio dell'anno in oggetto;
- dunque, si impone la presa d'atto del Piano economico Finanziario e l'approvazione delle tariffe della TCP e più in generale la manovra sopra riportata, per l'anno in oggetto entro e non oltre il 31 luglio dell'anno in oggetto.

Considerato che:

- data la natura patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva, la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.

Considerato che:

- la presente proposta di deliberazione è esaminata dalla IV Commissione Consiliare “Affari generali ed istituzionali, amministrazione e bilancio” nella seduta del 9 luglio 2026.

Considerato che:

- è stato rilasciato il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 in allegato;
- Roberto Lenzu dirigente del Servizio Entrate è il responsabile del procedimento istruttorio prodromico all'approvazione del presente atto il quale non risulta in una situazione di conflitto d'interesse con riferimento a quanto deciso in questa sede;
- è stata rilasciata la citata attestazione da parte dei competenti dirigenti del Servizio Cura dei quartieri e dell'U.d.P RE_ACTS Aria, Clima, Territorio, Salute in allegato;
- è stato rilasciato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal dirigente responsabile del Servizio Entrate in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per quanto riguarda la manovra tariffaria e le voci di entrata e di costo di competenza del medesimo Servizio;
- è stato rilasciato il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario.

Tutto ciò premesso e considerata la votazione effettuata con procedimento elettronico come indicato nell'allegato prospetto

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di prendere atto del piano economico finanziario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani riguardante lo scrivente Comune per l'anno in oggetto approvato e validato da ATERSIR, approvandone l'integrazione con riferimento alle voci di costo denominate "Attività esterne Ciclo integrato RU" e "sconti da regolamento" nei termini meglio specificati nella suesposta premessa e nell'**Allegato A** al presente atto;
 3. di prendere atto che la citata validazione è vincolante per i Comuni ai fini della determinazione dei costi del servizio di gestione del servizio rifiuti da coprire con le entrate tariffarie derivanti dall'applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva puntuale (TCP) per l'anno in oggetto e con le altre entrate meglio precisate nella suesposta premessa;
 4. di approvare la manovra finanziaria meglio precisata nella suesposta premessa a copertura dei costi del piano economico finanziario in oggetto;
 5. di approvare come in dettaglio contenuto **nell'Allegato B** al presente atto:
 - i **coefficienti** Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR n.158/99;
 - il **quadro tariffario** e quindi le **tariffe** per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva Puntuale (TCP) per l'anno in oggetto a copertura dei costi risultanti dal PEF validato da Atersir;
 - il tariffario per le **vuotature** e la percentuale di riduzione della quota variabile pari al **24,5%**;
 6. di approvare e disporre le modifiche e le **variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028** per l'annualità in oggetto, nei termini e per le motivazioni meglio precisati nella suesposta premessa, distintamente per competenza e per cassa, nell'**Allegato C** al presente atto.
 7. di dare atto che tutti gli allegati richiamati ai punti precedenti si devono intendere quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
 8. di comunicare ad ATERSIR e al Gestore Iren Ambiente S.p.A la presente delibera per l'adozione degli atti di propria competenza;
 9. di demandare alla giunta comunale, ai Dirigenti dei Servizi interessati, ciascuno per quanto di competenza, l'assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione;
- Infine, con separata votazione effettuata con procedimento elettronico come indicato nell'allegato prospetto

DELIBERA

di **dichiarare immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza in ragione della necessità di immediata applicazione delle tariffe in questa sede approvate, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
BEVILACQUA Dr. Alberto